



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 738 DEL 30/05/2023

ADUNANZA N. 177

LEGISLATURA XI

PROT. N. 798

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: ANDREA MARIA ANTONINI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - DM 12 marzo 2019, art. 8. Aggiornamento criteri regionali per la formazione dell'Elenco dei tecnici degustatori e dell'Elenco degli esperti degustatori dei vini DOP delle Marche e modifica DGR n. 1759/2011

Il giorno 30 maggio 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Andrea Maria Antonini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM 12 marzo 2019, art. 8. Aggiornamento criteri regionali per la formazione dell'Elenco dei tecnici degustatori e dell'Elenco degli esperti degustatori dei vini DOP delle Marche e modifica DGR n. 1759/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di aggiornare i criteri regionali per la formazione dell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) della Regione Marche, come contenuti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che modifica e sostituisce l'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1759 del 22/12/2011;
- di stabilire che le domande di iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini a DOP della Regione Marche sono presentate esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a decorrere dal 1° giugno 2023;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di trasmettere la presente deliberazione a Valoritalia S.r.l., quale Organismo di controllo dei vini a DOP delle Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
- Regolamento (UE) 2021/1375 della Commissione dell'11 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento);
 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello);
 - DGR n. 1759 del 22/12/2011 (Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. – DM 11 novembre 2011 articolo 6. "Elenco dei tecnici degustatori" e "Elenco degli esperti degustatori". Istituzione e criteri per la formazione).

Motivazione

Gli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 di esecuzione del regolamento (UE) n.1308/2013, disciplinano, rispettivamente, la verifica annuale e gli esami analitici e organolettici che devono essere effettuati dagli organismi incaricati dei controlli delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP, definite per l'Italia anche DOC/DOCG).

In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011 (DM 11 novembre 2011), la Regione, con DGR n. 1759 del 22/12/2011 (DGR n. 1759/2011), ha istituito l'Elenco dei tecnici degustatori e l'Elenco degli esperti degustatori dei vini a DOP delle Marche. Con lo stesso atto ha stabilito le modalità per la presentazione delle richieste ed i requisiti per l'iscrizione tra cui, in attuazione dell'articolo 6 comma 4 lettera b) del DM 11 novembre 2011, relativamente ai tecnici degustatori, è previsto *"l'esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini a DOP, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale."*

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2019 (DM 12 marzo 2019), adottato in attuazione dei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 65 (*Analisi chimico-fisiche e organolettiche*) della legge 12 dicembre 2016 n. 238, sono stati aggiornati i criteri per la formazione degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori (articolo 8) confermando (comma 1) quanto già disposto nel precedente DM 11 novembre 2011, vale a dire, la competenza delle Regioni/Province Autonome (Regioni) in materia e prevedendo (comma 2) la possibilità di delegare la funzione alle Camere di Commercio. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in virtù delle disposizioni del DM novembre 2011, la Regione Marche, con la DGR n. 1759/2011, aveva stabilito di mantenere la competenza in materia; pertanto tale previsione non viene modificata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relativamente ai requisiti per l'iscrizione dei tecnici degustatori nell'Elenco, invece, al comma 3 lettera b) dell'articolo 8 del DM 12 marzo 2019 viene stabilito quale requisito per l'iscrizione nell'Elenco, *“l'esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.”* La competente Direzione ministeriale ha chiarito successivamente, ad un'altra Regione, che il biennio di riferimento può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma che comunque non può essere interrotto.

Inoltre, sia al comma 3 lettera b), in caso di tecnici degustatori, sia al comma 5 lettera b), in caso di esperti degustatori, viene precisato che *“Con l'espressione «... in modo continuativo, ...» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.”*.

Alla luce del chiarimento fornito dal Ministero, si ritiene di recepire quanto stabilito all'articolo 8 comma 3 lettera b) del DM 12 marzo 2019, al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco regionale anche ai tecnici che dimostrino l'esperienza maturata in bienni antecedenti a quello di presentazione della domanda, purché continuativi.

Conseguentemente si propone di sostituire integralmente l'allegato A alla DGR n. 1759/2011, con l'allegato A alla presente deliberazione, aggiornando i criteri per la formazione degli Elenchi regionali dei tecnici degustatori e esperti degustatori dei vini a DOP della Marche.

Si propone inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti e di proseguire nella digitalizzazione dei procedimenti regionali, che a decorrere dal 1° giugno 2023 le domande di iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini a DOP della Regione Marche siano presentate esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto, si propone di adottare una deliberazione di Giunta regionale finalizzata ad aggiornare i criteri regionali per la formazione dell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini DOP delle Marche, in applicazione del DM 12 marzo 2019, sostituendo l'allegato A alla DGR n. 1759/2011 con l'allegato A alla presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Silvana Paoloni

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



**CRITERI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI TECNICI
DEGUSTATORI E DEGLI ESPERTI DEGUSTATORI DEI VINI A DOP DELLE MARCHE**

(Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019)

PREMESSA

Ai fini della commercializzazione, dell'etichettatura e della presentazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), l'Organismo di controllo incaricato a norma dell'articolo 64 della legge 12/12/2016 n. 238 deve procedere preventivamente all'esame analitico e all'esame organolettico delle diverse partite di vino per certificare la corrispondenza delle stesse alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione. I campioni risultati idonei dal punto di vista analitico sono ammessi all'esame organolettico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2019 (DM 12 marzo 2019), che riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOP. L'esame organolettico è effettuato da apposite Commissioni di degustazione nominate dall'Organismo di controllo per le relative DOP e costituite, ai sensi dell'articolo 7 del DM 12 marzo 2019, da tecnici ed esperti degustatori, scelti nei corrispondenti Elenchi regionali.

L'articolo 8 del DM 12 marzo 2019, aggiornando quanto stabilito precedentemente con DM 11 novembre 2011, stabilisce i criteri per la formazione **dell'Elenco regionale dei tecnici degustatori e dell'Elenco degli esperti degustatori** dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) prodotti sul territorio di una determinata regione.

Nelle Marche detti Elenchi regionali, in attuazione del DM 11 novembre 2011, sono stati istituiti con DGR n. 1759 del 22/12/2011 gestiti dalla Regione.

Nel presente allegato sono contenuti i criteri regionali per la formazione dell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini DOP delle Marche come aggiornati sulla base del richiamato DM 12 marzo 2019.

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1.1. Per l'iscrizione nell'**Elenco regionale dei tecnici degustatori**, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
- diploma di enologo;
- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

- titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e delle Marche.

Con l'espressione «... *in modo continuativo*, ...» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione per il vino a DOP interessato, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

Il biennio di maturata esperienza può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma i due anni devono essere consecutivi.

1.2. Per l'iscrizione nell'**Elenco regionale degli esperti degustatori** sono richiesti i seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

b) esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e delle Marche, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni di cui alla lettera a) del presente punto.

Con l'espressione «... *in modo continuativo*, ...» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione per il vino a DOP interessato, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

Il biennio di maturata esperienza può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma i due anni devono essere consecutivi.

I richiedenti di cui ai punti 1.1. e 1.2 non devono essere sottoposti a provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONI AGLI ELENCHI REGIONALI

2.1. Modalità di presentazione

L'istanza di iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori e all'Elenco degli esperti degustatori deve essere presentata tramite il sistema informativo regionale SIAR (URL <https://siar.regione.marche.it>).

Le indicazioni su come richiedere l'abilitazione di accesso al sistema con il profilo "Persona Fisica" sono disponibili nella sezione di area pubblica del sistema Download Modulistica.

È possibile autenticarsi attraverso il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID) oppure tramite Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

2.1.1. Contenuti della domanda

Nell'istanza di iscrizione,

a) I richiedenti di cui al punto 1.1, dichiarano:

- i propri dati personali;
 - i titoli di studio posseduti di cui al punto 1.1. lettera a), con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto o della Università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.
- b) I richiedenti di cui al punto 1.2, dichiarano,
- i propri dati personali;
 - di aver partecipato al corso di cui al punto 1.2 lettera a) con indicazione esatta dell'associazione nazionale ufficialmente riconosciuta operante nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini che lo ha organizzato e della data di rilascio dell'attestato finale di superamento degli esami del corso.

2.1.2. Documentazione da allegare

L'istanza di iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori, presentata in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 ss.mm.ii.), deve essere corredata:

- a) per i richiedenti di cui al punto 1.1,
- da attestazione comprovante l'esercizio dell'attività di degustatore nei modi e nel periodo minimo prescritto di cui al punto 1.1 lettera b) per ciascuno vino a DOP interessato, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attività. È ritenuta documentazione idonea la documentazione fiscale che attesti un rapporto di lavoro dipendente o di libera professione, con specifico riferimento alla consulenza enologica per i vini a DOP delle Marche oggetto di iscrizione;
- b) per i richiedenti di cui al punto 1.2,
- da copia dell'attestato di superamento del corso di cui al punto 1.2 lettera a);
 - da attestazione comprovante l'esercizio dell'attività di degustatore nei modi e nel periodo minimo prescritto di cui al punto 1.2 lettera b), rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il degustatore ha svolto l'attività. A titolo esemplificativo tale documentazione può consistere:
 - nell'attestato di partecipazione a sedute di degustazione di vini a DOP delle Marche, oggetto di richiesta di iscrizione, organizzate presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela di vini a DOP, associazioni riconosciute ufficialmente operanti nel settore della degustazione dei vini a DOP;
 - nell'attestazione della maturata esperienza nella degustazione di vini a DOP delle Marche, oggetto di richiesta di iscrizione, rilasciata dalle associazioni riconosciute ufficialmente, operanti nel settore della degustazione dei vini a DOP.

3. CONTROLLI

Le richieste di iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori e all'Elenco degli esperti degustatori sono sottoposte a controlli amministrativi sul 100% delle istanze pervenute al fine di:

- verificare il possesso dei requisiti previsti al punto 1.1 e 1.2, rispettivamente per la richiesta di iscrizione come tecnico degustatore o come esperto degustatore;
- verificare la completezza e regolarità della domanda e della documentazione prevista al punto 2.1.1 e 2.1.2, rispettivamente per la richiesta di iscrizione come tecnico degustatore o come esperto degustatore.

Dalla data di presentazione della domanda si avvia il procedimento amministrativo di iscrizione, ai sensi della Legge n. 241/1990, senza ulteriore comunicazione al richiedente.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione risulti incompleta o sia necessario acquisire ulteriori informazioni per l'esame istruttorio della stessa, viene inviata una motivata richiesta di integrazioni e/o chiarimenti concedendo il termine di 20 giorni per la loro presentazione. Decorso inutilmente detto termine l'istruttoria della richiesta di iscrizione viene effettuata sulla base della documentazione agli atti.

All'esito dei controlli amministrativi,

- in caso positivo, viene disposta l'iscrizione dei richiedenti ai pertinenti Elenchi regionali e al conseguente aggiornamento degli stessi, dandone informazione al soggetto interessato e all'Organismo di controllo interessato;
- in caso di esito parzialmente o totalmente negativo, viene avviato il procedimento di diniego avverso il quale l'interessato può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Il procedimento amministrativo di iscrizione, posto in capo al Settore competente per l'attuazione dell'OCM vitivinicolo, termina entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta domanda.

4. IMPEGNI, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Il soggetto iscritto negli Elenchi regionali si impegna a comunicare per iscritto al Settore competente per l'attuazione dell'OCM vitivinicolo ogni eventuale variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda di iscrizione.

Qualora un iscritto nell'Elenco dei tecnici degustatori o nell'Elenco degli esperti degustatori intenda integrare la sua iscrizione con la/le DOP con altra/e DOP, per la/le quale/i ha maturato l'esperienza successivamente alla sua iniziale iscrizione, presenta la domanda di aggiornamento della propria posizione, secondo le modalità previste al paragrafo 2, chiedendo di includere la/le DOP di cui ha maturato l'esperienza e allegando la documentazione comprovante l'esperienza stessa.

La richiesta di cancellazione dall'Elenco deve essere presentata dall'interessato al Settore competente per l'attuazione dell'OCM vitivinicolo, in conformità alla disciplina sull'imposta

di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 ss.mm.ii.). La cancellazione avviene entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

5. DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si fa rinvio alla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e al DM 12 marzo 2019.

Con successivo atto, il Dirigente della Struttura regionale competente per l'attuazione dell'OCM vitivinicolo può provvedere ad integrare le procedure per la presentazione e controllo delle richieste di iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori e all'Elenco degli esperti degustatori.
